



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 182/2025

sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **69351** del registro di segreteria, depositato in data 25 ottobre 2023, proposto dai signori

S. R. nata a OMISSIS e residente a OMISSIS e **S. G.** nato a OMISSIS e residente a OMISSIS **nq. di germani eredi della sig.ra S. S. nata a**

OMISSIS e deceduta in OMISSIS C.F.OMISSIS, elettivamente

domiciliati, come da procura rilasciata in foglio separato e da

intendersi in calce al ricorso introduttivo, presso e nello studio

dell'Avv. Carmen Isgrò in Milazzo (ME) via Ettore Celi n° 7 - C. F.

SGRCMN81M44F206F PEC: avv.carmenisgro@pec.giuffre.it;

- parte ricorrente -

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),

con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente

e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente

giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) - Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco

Velardi (c.f.VLR FNC 72E20 L112A) pec.

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale

alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo,

presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M.

Toselli n. 5;

- parte resistente-

Esaminati gli atti ed i documenti del giudizio.

Udito, alla pubblica udienza del 12 giugno 2025 come da relativo

verbale, per l'INPS, l'avv. Velardi; assente parte ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso in riassunzione introduttivo del presente giudizio

i sig.ri S., nella qualità di germani eredi della sig.ra S. S., agiscono in

giudizio affinché si dichiari che quest'ultima - e per essa i suoi eredi -

aveva diritto alla pensione di reversibilità del proprio dante causa S.

M. (padre della sig.ra S.) dalla data del decesso del padre (1999) sino al

decesso di ques'ultima.

I ricorrenti, più in dettaglio, nel trascrivere l'originale ricorso

presentato al Tribunale di Roma dalla sig.ra S. (e proseguito, a seguito

del decesso della ricorrente dagli eredi S. R. e S. G.), hanno evidenziato

che:

- Con domanda n° OMISSIS del 23.06.2020, la sig.ra S. S.

richiedeva la pensione di reversibilità percepita dal proprio

dante causa M. S. nato il 28.09.1920 e morto in data 31.08.1999;

- la sig.ra S. era inabile al 100% anche al tempo in cui viveva con i genitori, tant'è che l'Inps comunicò di esonerarla da ulteriori visite o revisione, considerato che lo stato invalidante della stessa derivava da patologia rientrante tra quelle previste dal D.M. 2/8/2007;
- la sig.ra S., presentata la domanda al fine di ottenere dall'istituto suddetto la liquidazione della reversibilità in misura prevista dalla normativa, non aveva ottenuto il pagamento integrale della pensione di reversibilità come dovuta;
- la sig.ra S. aveva fornito prova in via amministrativa del possesso dei requisiti per ottenere il riconoscimento della reversibilità ma che alla stessa non era stato dato alcun riscontro.

II. I ricorrenti, preso atto della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro n. 7101/2023, pubblicata il 10.7.2023 con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore della Corte dei conti hanno, pertanto, riassunto il giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale chiedendo di:

i. Ritenere e dichiarare che la sig.ra S. a S. e per essa i suoi eredi, aveva diritto alla pensione di reversibilità relativa al proprio dante causa S. M. per le ragioni di cui in premessa nonché in forza dei documenti offerti in prova;

ii. Ritenere e dichiarare che la sig.ra S. S. era soggetto inabile, pertanto, in forza di quanto previsto dalla normativa, aveva diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità del proprio genitore nella misura prevista dalla

normativa;

iii. Per l'effetto ritenere e dichiarare che i ricorrenti n.q. sopra spiegata hanno diritto ha diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità che sarebbe spettata alla Sig.ra S. S. nella misura del 70% e/o come previsto dalla normativa, dalla data del decesso del padre avvenuta nel 1999 e/o in quella data che l'On. Corte riterrà di giustizia oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge;

iv. Condannare l'Inps, al pagamento di tutte le rate della pensione di reversibilità che sarebbero spettate alla sig.ra S.S. dalla data del decesso del suo de cuis S. M. sino al soddisfo;

v. Ordinare all' INPS convenuto la esibizione di copia dei documenti allegati dalla Sig.ra S. nell'iter amministrativo;

vi. Condannare l'INPS e/o chi di ragione in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

III. Con decreto del 12 marzo 2024, comunicato in pari data a parte ricorrente, è stata fissata l'udienza dell'11 luglio 2024 per la trattazione del giudizio ma in quella data, osservata la mancata costituzione di parte resistente e, constatato che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza era avvenuta senza il rispetto del termine di cui all'art. 155 comma 6 c.g.c., questo GUP ha disposto il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 155 comma 8 e fissato l'udienza del 14 novembre 2024.

IV. Con memoria debitamente depositata in data 31 ottobre 2024, si

è costituito in giudizio l'INPS che, dopo aver ricostruito il quadro normativo, ha eccepito innanzitutto la mancata dimostrazione della legittimazione attiva in capo ai ricorrenti. L'Ente previdenziale ha peraltro rilevato l'allegazione al ricorso del cedolino della pensione di reversibilità goduta dalla Sig.ra M. C. nata il OMISSIS e che tale trattamento pensionistico è stato goduto con decorrenza 09/1999. L'INPS, inoltre, ha osservato che, agli archivi informatici dell'Istituto, risulta un trattamento ai superstiti erogato da Ente diverso da INPS (codice 803992090460126 - Ministero Tesoro) e, pertanto, ha comunicato di aver chiesto alla Ragioneria dello Stato se risultassero decreti di pensione pagati alla figlia inabile. Dal riscontro, infatti, emergerebbe che la Sig.ra S. S. era titolare di pensione di guerra in qualità di orfana maggiorenne inabile del Sig. S. M.

Secondo la prospettazione dell'Ente resistente sarebbe, altresì, necessario verificare il requisito sanitario e, trattandosi di soggetto deceduto, gli eredi avrebbero dovuto presentare richiesta tramite apposito modulo. Parte ricorrente avrebbe poi omesso di allegare, di offrire e di provare gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per godere della prestazione in questione. Al riguardo, l'Ente previdenziale, nel rilevare che con l'istanza formulata nel 2020 si richiedevano i ratei a decorrere dal 1999, ha sollevato perplessità in ordine al requisito della vivenza a carico della sig.ra S. rispetto al padre dante causa. D'altra parte, è stato rilevato come la sig.ra S. abbia goduto di altri trattamenti economici risultanti dall'estratto del cassetto previdenziale del cittadino.

V. Nel corso dell'udienza del 14 novembre 2024, con ordinanza a verbale, parte ricorrente è stata onerata di provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione dell'estratto di detto verbale:

- *di depositare prova della qualità dei sig.ri S. R. e G. di unici eredi della sig.ra S.S. unitamente ad un certificato storico di famiglia della sig.ra S.S.*
- *di produrre un quadro riepilogativo delle pensioni in godimento/godute dalla sig.ra S. S. al momento del suo decesso con l'indicazione del relativo numero identificativo e dell'eventuale dante causa.*

In quella occasione, è stata fissata, pertanto, l'udienza del 30 gennaio 2025 per la prosecuzione della trattazione.

VI. Il difensore di parte ricorrente, in data 29 gennaio 2025, nel comunicare di essere impossibilita a presenziare in udienza per ragioni di salute, ha reso noto di non aver potuto acquisire dal Comune di San Filippo del Mela il certificato storico di famiglia e, pertanto, si è limitata a depositare dichiarazione sostitutiva degli odierni ricorrenti in ordine alla qualità di eredi della sig.ra S.. Per il resto, ha sostanzialmente insistito come in ricorso chiedendo, al contempo, di ordinare al Comune di Palermo la produzione di detto certificato.

VII. Nel corso dell'udienza del 30 gennaio 2025, in assenza di parte ricorrente, l'Ente previdenziale si è opposto all'acquisizione d'ufficio del certificato storico di famiglia della sig.ra S. ma non si è opposto ad eventuali rinvii per consentire a parte ricorrente di ottemperare alla ordinanza a verbale del 14 novembre 2024.

All'esito di detta udienza, con ordinanza n. 22/2025, nel rilevare il mancato deposito del richiesto quadro riepilogativo delle pensioni in godimento/godute dalla sig.ra S. e che parte ricorrente aveva soltanto labialmente affermato le difficoltà acquisizione del certificato storico di residenza della sig.ra S. S. - non producendo alcuna istanza o riscontro negativo emesso dall'ente competente - questo GUP ha disposto, tra l'altro, i relativi incumbenti istruttori a carico di parte ricorrente fissando l'udienza del 12 giugno 2025 per la prosecuzione della trattazione.

VIII. Il 5 marzo 2025 parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha prodotto un certificato storico di famiglia della sig.ra S. S. rilasciato dal Comune di Palermo. È stato, inoltre, comunicato che la sig.ra M. C. - coniuge del defunto S. M. - era titolare di pensione di reversibilità n° OMISSIS mentre la sig.ra S. S. era titolare di pensione di invalidità civile n°OMISSIS. Inoltre, in merito alla contestazione per la quale la sig.ra S. S., fosse titolare di pensione di guerra, gli eredi hanno comunicato di non essere a conoscenza di alcun pagamento e che la pensione di guerra era stata erogata a favore della sig.ra M. C.

IX. Con memoria depositata il 10 giugno 2025 il difensore di parte ricorrente, nel comunicare di essere impossibilitata a partecipare all'udienza del 12 giugno, ha sostanzialmente insistito come in ricorso.

X. Nel corso della pubblica udienza del 12 giugno 2025, per l'Inps l'avv. Velardi, nell'evidenziare come non sia stata fornita prova sui mezzi di sostentamento della dante causa dei sig.ri S. negli ultimi 20 anni, ha insistito come in atti. In assenza di parte ricorrente, il giudizio

è stato, pertanto, posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sul diritto della sig.ra S. S. al riconoscimento della reversibilità del trattamento pensionistico del padre S.M. dalla data del decesso di quest'ultimo - occorso il 31.08.1999 - sino al decesso della stessa sig.ra S. ed al conseguente diritto degli odierni ricorrenti, quali eredi di quest'ultima, al pagamento dei ratei non goduti dalla loro dante causa.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

2. Per quanto attiene ai criteri di decisione, la presente causa può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida e di quello di non contestazione.

Giova premettere anzitutto che il diritto degli orfani maggiorenni del dipendente civile o militare, o del pensionato, a percepire la pensione di reversibilità è disciplinato artt. 82, 86 e 194 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

In particolare, l'art. 82, primo comma, stabilisce che gli orfani minorenni del dipendente civile o militare (...), ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

L'articolo 85 dello stesso d.P.R. definisce nel dettaglio quali sono le condizioni economiche richieste, sempre che tali condizioni sussistano

al momento della morte del dipendente o del pensionato.

Il quadro normativo di riferimento è poi integrato dall'art. 13 del R.D.L. 14/04/1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218 e dall'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, secondo cui spetta la pensione al figlio superstite che, al momento della morte del pensionato, non abbia superato l'età di 18 anni o al figlio di qualunque età riconosciuto inabile al lavoro.

L'art. 8 della legge 222 del 12.6.1984 stabilisce, poi, che *“ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, ... si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*.

La legge 335/1995, art. 1, comma 41, ha confermato l'estensione anche ai familiari dei pubblici dipendenti la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Pertanto, deve farsi riferimento a tale ultima disciplina, secondo la quale il diritto alla pensione di reversibilità spetta all'orfano, a prescindere dalla data di inizio della pensione diretta fruita dallo stesso (sez. III Appello n. 380/2021). In particolare, ai fini della concessione della pensione ai superstiti, devono considerarsi inabili *“le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”* (art. 8, comma 1, legge 222/1984).

3. Effettuate tali necessarie precisazioni, per esigenze di sinteticità,

ai sensi dell'art. 167 c.g.c. e dell'art. 17 dell'All. 2 al c.g.c. si richiamano

le motivazioni delle decisioni Corte dei conti Sez. giur. Campania sent.

928/2021 e di questa Sezione n. 811/2022, ritenute sostanzialmente

applicabili al giudizio in esame.

In particolare, deve evidenziarsi che con riferimento al quadro

normativo posto a presidio della fattispecie, devono sussistere alla data

della morte del dante causa o, in alternativa, nel caso di

raggiungimento della maggiore età in epoca successiva al decesso del

de cuius, alla data della domanda: inabilità permanente a qualsiasi

proficuo lavoro, vivenza a carico del genitore, condizione di

nullatenenza (artt. 82 e 86 del D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1092; art. 40

della legge 11 aprile 1955 n. 379; art. 13 R.D. 14 aprile 1939 n. 636 e art.

19 del D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 riguardanti la disciplina del

trattamento pensionistico dei superstiti nell'ambito del regime

dell'assicurazione generale obbligatoria).

Tralasciando l'accertamento del requisito sanitario per il quale parte

ricorrente si è, invero, limitata ad affermare la qualità di invalido civile

al 100% della sig.ra S. senza null'altro aggiungere, questo Giudice

ritiene che parte ricorrente non abbia comunque adeguatamente

provato il possesso della loro dante causa degli altri requisiti di legge.

Per quanto qui di maggior interesse le citate pronunce n. 928/2021 e

811/2022 hanno, infatti, avuto modo di evidenziare che per quanto

concerne il requisito della "vivenza a carico", l'art. 85 del T.U. n. 1092 del

1973 ha previsto che "ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani

maggiorescenti (...) del dipendente statale o del pensionato si considerano a

carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza”.

A tal riguardo, la Corte di legittimità ha precisato che “(...) la prova della cosiddetta vivenza a carico dell’assicurato del pensionato, richiesta ai fini del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio superstite (ultra diciottenne) inabile al lavoro non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. 26 marzo 1984, n.1979” (così, C. Cass., Sez. lav. n. 15440/2004).

Di recente, poi, la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento coeso della giurisprudenza di legittimità, statuendo che: “(...) in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (ex plurimis, Corte di Cass., Sez. Lav. nn. 5008/1994, 15440/2004, 11689/2005, 3678/2013)” (così Corte di Cass., Sez. Lav. n. 11966/2015, e n. 14346/2016; n.8678/2018).

Alla stregua del dettato normativo e della giurisprudenza della Suprema Corte, quindi, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che «il requisito della “vivenza a carico” postuli la ricorrenza di due condizioni: a) la non

autosufficienza economica/reddituale dell'orfano maggiorenne inabile (da accertarsi con riferimento al limite reddituale di cui all'art. 14 septies della legge 33/1980); b) il pregresso mantenimento in via continuativa e abituale del superstite da parte del dante causa. Va da sé che l'onere della prova della "vivenza a carico" al pari del requisito sanitario, quali elementi entrambi costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità per cui è causa, incomba sul ricorrente, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c.» (Sez. III/A, sent. n. 40/2021).

La "condizione economica", ex art. 85 TU, così intesa, quindi, deve essere puntualmente documentata dall'istante, mediante l'allegazione di elementi fattuali e giuridici comprovanti il sostegno totalitario o quanto meno preponderante del dante causa. L'orfano maggiorenne deve, perciò, fornire prova di trovarsi senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e che al suo mantenimento concorreva in modo efficiente il defunto dante causa, trattandosi di elementi "... entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno" (cfr. Corte di Cass., Sez. Lav. n. 18520/2006, n.2630/2008).

Nel caso in esame, parte ricorrente benché onerata in tal senso, non ha introdotto alcun principio di prova in ordine alla sussistenza della circostanza che il padre della sig.ra S. provvedesse al suo abituale, continuativo e prevalente mantenimento quando era ancora in vita e, precipuamente, alla data della sua morte.

Più in dettaglio, non è stata fornita prova della convivenza della sig.ra S. con il padre M. alla morte di quest'ultimo. Il certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Palermo tiene, infatti, traccia dello stato di convivenza sino al 3.08.1979, anno di migrazione del nucleo

familiare presso il Comune di San Filippo del Mela. La convivenza della sig.ra S. con il padre M. sino al decesso di questi avvenuto nel 1999 non risulta quindi provata ma meramente affermata. Sul punto, inoltre, parte ricorrente ha soltanto affermato - non producendo copia di alcuna istanza o riscontro negativo - di aver richiesto detto certificato al Comune di San Filippo del Mela.

A tanto si aggiunga che non risulta neanche provato lo stato della sig.ra S. di "vivenza a carico" del defunto padre. Gli odierni ricorrenti, infatti, a prescindere da ogni valutazione sulla relativa computabilità dei redditi da pensione in godimento della sig.ra S. ai fini del raggiungimento di quella soglia di nullatenenza che era determinante a fini della verifica del mantenimento a carico, non hanno fornito un quadro dei redditi disponibili della sig.ra S. (mediante dichiarazione dei redditi o altre certificazioni) né della madre sig.ra C. M. affermando, peraltro, di non essere al corrente dei pagamenti in favore della loro dante causa del trattamento di reversibilità di altro trattamento pensionistico di guerra, erogato dal Ministero del Tesoro. Da ultimo, nonostante sia stato più volte opposto dalla parte resistente, non è stato chiarito quali siano state le provvidenze che hanno consentito alla sig.ra S. di sostentarsi negli oltre venti anni compresi tra il decesso del padre e la presentazione dell'istanza in via amministrativa.

Non risulta in alcun modo provato, in definitiva, né lo stato di nullatenenza della sig.ra S. né quello di vivenza a carico del padre. Da tanto consegue il rigetto del ricorso in esame.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;

- condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese legali in favore dell'INPS che questo Giudice liquida nell'omnicomprensiva somma di euro 400,00 (quattrocento/00).

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 12 giugno 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 24 giugno 2025

Pubblicata il 24 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di TUTTI I RICORRENTI MENZIONATI nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 24 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)